



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0366(COD)

21.9.2012

EMENDAMENTI 69 - 186

Progetto di relazione
Sylvie Guillaume
(PE491.289v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

Proposta di regolamento
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

AM\913504IT.doc

PE494.640v02-00

Emendamento 69
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 6 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento¹, in particolare i paragrafi relativi alla creazione di un'unità europea di reinsediamento;

¹ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 1.

Or. en

Emendamento 70
Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Rui Tavares, Jan Mulder, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, **e l'articolo 80,**

Or. en

Emendamento 71
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Questo obiettivo deve garantire l'attuazione di una politica in materia di

asilo e migrazione che rispetti la dignità e i diritti dei cittadini di paesi terzi, in particolare il diritto di tutti i cittadini di paesi terzi che desiderano stabilirsi in uno Stato membro di accedere al territorio dell'UE e il diritto a un esame approfondito della loro domanda, nonché il rispetto degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri in virtù della Carta dei diritti fondamentali, della CEDU e dell'adesione a strumenti internazionali, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951, il principio di "non respingimento" e il divieto di esporre cittadini di paesi terzi alla pena di morte, alla tortura e ad altri trattamenti inumani o degradanti a causa della loro espulsione o del loro allontanamento.

Or. fr

Emendamento 72
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione (di seguito "il Fondo").

Emendamento

(2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e **le autorità regionali e locali e della loro** cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione (di seguito "il Fondo").

Or. en

Emendamento 73
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere l'istituzione di misure che permettano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.

Or. en

Emendamento 74
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per accelerare e migliorare il processo di integrazione nelle società europee è necessario che il Fondo agevoli la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e predisponga il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.

(12) Per accelerare e migliorare il processo di integrazione nelle società europee è necessario che il Fondo agevoli la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno **culturale**, economico e sociale degli Stati membri e predisponga il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 75
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Perché sia efficiente e apporti il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali se la specifica struttura amministrativa dello Stato membro lo impone. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.

Emendamento

(13) Perché sia efficiente e apporti il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali se la specifica struttura amministrativa dello Stato membro lo impone. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare. ***È opportuno creare un meccanismo che metta le risorse del Fondo direttamente a disposizione delle autorità regionali o locali maggiormente interessate dalle richieste di asilo e dalla migrazione.***

Or. en

Emendamento 76
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio in tutte le sue dimensioni, ai fini di un'applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio di cui in particolare alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni

Emendamento

soppresso

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale e di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 77
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere *incentivi*, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. *Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.*

Emendamento

(19) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere *misure*, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. *Tali rimpatri volontari sono nell'interesse sia delle autorità sia dei rimpatriati, nel rispetto dei loro diritti, e devono far parte di una procedura concordata congiuntamente.*

Or. fr

Emendamento 78
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono

Emendamento

soppresso

interconnessi e hanno un benefico effetto reciproco, e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. Sussiste la necessità di procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

Or. fr

Emendamento 79
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È imperativo che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio *dei rimpatriati* nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.

Emendamento

(21) È imperativo che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio *di chi rientra volontariamente* nel paese di rimpatrio, *nel rispetto dello Stato di diritto, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali*, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.

Or. fr

Emendamento 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione sono parte integrante della politica europea di rimpatrio e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono anche un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito degli immigrati irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per garantire l'efficacia delle strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 81
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei

Emendamento

(23) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei

documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri.

documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. ***Il Fondo dovrebbe altresì permettere all'Agenzia di adempiere ai propri obblighi e a quelli dell'Unione e degli Stati membri in materia di salvataggio in mare.***

Or. fr

Emendamento 82 **Kyriacos Triantaphyllides**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***In particolare*** le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, nel patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nella convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nella convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.*** Le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Or. el

Emendamento 83
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Nella formulazione e nell'attuazione delle varie misure relative al Fondo è opportuno consultare le organizzazioni internazionali che operano nell'ambito dell'asilo e dell'immigrazione e le organizzazioni non governative.

Or. fr

Emendamento 84
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, ***di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.***

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare.

Or. fr

Emendamento 85
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

Emendamento

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, **di migranti irregolari fermati alle frontiere esterne degli Stati membri**, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

Or. en

Emendamento 86
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine,

Emendamento

(26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine,

andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati. ***Inoltre, è tuttavia importante tenere conto delle risorse economiche di ciascuno Stato membro, nonché della sua dimensione geografica. È altresì necessaria una ricerca approfondita per identificare e quantificare i costi effettivi per gli Stati membri.***

Or. el

Emendamento 87
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (***somme forfettarie***) per rifugiato reinsediato.

Emendamento

(29) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari per rifugiato reinsediato.

Or. en

Emendamento 88
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento

(33) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale. ***Il meccanismo deve disporre di risorse sufficienti per compensare gli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e per aiutare quelli con sistemi di asilo meno sviluppati.***

Or. el

Emendamento 89
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) A tal fine, l'assistenza tecnica è essenziale affinché gli Stati membri possano attuare i rispettivi programmi nazionali, assistere i beneficiari, adempiere ai loro obblighi, rispettare il diritto dell'Unione e aumentare in questo modo la visibilità e l'accessibilità dei finanziamenti dell'UE.

Or. fr

Emendamento 90
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) Pur rispettando i criteri di flessibilità, la semplificazione strutturale degli strumenti e della spesa deve continuare a soddisfare i requisiti di prevedibilità e affidabilità e a garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse a titolo del Fondo Asilo e migrazione.

Or. fr

Emendamento 91
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento.

(37) Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento. ***A tale riguardo, è importante includere alcune garanzie all'interno del Fondo Asilo e migrazione, al fine di evitare uno stanziamento eccessivo di risorse a favore di un unico settore a scapito del sistema europeo comune di asilo nel suo insieme.***

Or. el

Emendamento 92
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri ***nella forma di somme forfettarie*** per il reinsediamento e/o la ricollocazione e poiché questi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, è necessario che il presente regolamento preveda talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.

Emendamento

(39) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri per il reinsediamento e/o la ricollocazione e poiché questi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, è necessario che il presente regolamento preveda talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.

Or. en

Emendamento 93
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti le somme ***forfettarie*** per il reinsediamento e la ricollocazione, la definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(40) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti le somme per il reinsediamento e la ricollocazione, la definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 94
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Il trattato di Lisbona prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale concernenti elementi non essenziali di un atto legislativo. Tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione.

Or. en

Emendamento 95
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "cittadino di paese terzo": chi non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione è superflua in quanto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce la cittadinanza dell'Unione all'articolo 20, paragrafo 1, e colloca gli apolidi nella categoria dei cittadini di paesi terzi, all'articolo 67, paragrafo 2.

Emendamento 96
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "familiari": **gli ascendenti e i discendenti a carico**, compresi i figli adottivi, il coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile formalmente registrata o da unione registrata, se applicabile ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

Emendamento

e) "familiari": **i genitori e i figli**, compresi i figli adottivi, il coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile formalmente registrata o da unione registrata, se applicabile ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 97
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "familiari": gli ascendenti e i discendenti a carico, compresi i figli adottivi, il coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile formalmente registrata o da unione registrata, **se applicabile ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato**;

Emendamento

e) "familiari": gli ascendenti e i discendenti a carico, compresi i figli adottivi, il coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile formalmente registrata o da unione registrata;

Or. fr

Emendamento 98
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "persone vulnerabili": i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i

genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Emendamento 99
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra *i tassi di riconoscimento* degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra *le prassi decisionali in casi analoghi* degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Or. en

Emendamento 100
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato *dalla Commissione* sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento 101
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***il numero di richiedenti asilo che accedono al territorio dell'Unione, il numero di domande presentate e approvate***, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Or. fr

Emendamento 102
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sostenere misure a favore di un accesso sicuro al sistema di asilo europeo;
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, le possibilità per i richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.

Or. en

Emendamento 103
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

b) sostenere *la* migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, *compresi i richiedenti asilo e i* beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento

b) sostenere *misure di competenza degli Stati membri nel campo della* migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, *come ad esempio le esigenze del mercato del lavoro,* e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, *degli apolidi e dei* beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 104
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi *e degli apolidi* all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Or. en

Emendamento 105
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Or. en

Emendamento 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico, **il numero di studenti provenienti da paesi terzi che studiano e lavorano nell'Unione e il numero di artisti provenienti da paesi terzi che svolgono la propria attività creativa nell'Unione;**

Or. fr

Emendamento 107
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione

dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico, **il loro contributo al PIL e la loro integrazione sociale**;

Or. en

Emendamento 108
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

c) rafforzare la capacità di promuovere strategie **di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.**

Emendamento

c) rafforzare la capacità di promuovere strategie **per l'accoglienza delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o che soffrono di stress post-traumatico e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;**

Or. fr

Emendamento 109
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Or. en

Emendamento 110
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Or. en

Emendamento 111
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, **mettendo a disposizione risorse umane attraverso l'EASO**, e la ricollocazione.

Or. en

Emendamento 112
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati conseguiti, misurati sulla base degli indicatori.

Or. en

Emendamento 113
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva **2004/83/CE**;

b) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva **2011/95/UE**;

Or. en

Emendamento 114
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

f) cittadini di paesi terzi **o apolidi** che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 115
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

Emendamento

f) cittadini di paesi terzi, **compresi i minori e gli artisti**, che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

Or. fr

Emendamento 116
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;

Emendamento

g) cittadini di paesi terzi **o apolidi** che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 117
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) cittadini di paesi terzi che non hanno

Emendamento

h) cittadini di paesi terzi **o apolidi** che non

ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Or. en

Emendamento 118
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva **2004/83/CE** o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Emendamento

i) cittadini di paesi terzi **o apolidi** che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva **2011/95/UE** o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Or. en

Emendamento 119
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di

Emendamento

j) cittadini di paesi terzi **o apolidi presenti sul territorio di uno Stato membro** che non

ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 120
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

Emendamento

j) cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, ***compresi i cittadini di paesi terzi la cui procedura di rimpatrio è stata rinviata in via formale o informale.***

Or. en

Emendamento 121
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) cittadini di uno Stato membro con un passato di immigrazione che soggiornano legalmente in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 122
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, ove appropriato **e nella misura in cui ricorrano le stesse condizioni.**

Emendamento

2. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, ove appropriato.

Or. en

Emendamento 123
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) prestare aiuti materiali, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

Emendamento

a) prestare aiuti materiali, **compresa l'assistenza umanitaria alle frontiere**, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

Or. en

Emendamento 124
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili **come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e le persone**

Emendamento

d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili;

che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Or. en

Motivazione

Il concetto di "persona vulnerabile" dovrebbe essere definito nel corrispondente articolo 2 del regolamento in esame.

Emendamento 125

Sylvie Guillaume

a nome del gruppo S&D

Rui Tavares

a nome del gruppo Verts/ALE

Marie-Christine Vergiat

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Emendamento

d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici, **le persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali** e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Or. en

Emendamento 126

Sylvie Guillaume

a nome del gruppo S&D

Rui Tavares

a nome del gruppo Verts/ALE

Marie-Christine Vergiat

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

Emendamento

e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;
è compresa la formazione del personale che interagirà con le persone vulnerabili di cui alla lettera d);

Or. en

Emendamento 127

Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2013 e negli Stati membri **con** carenze strutturali specifiche a livello di infrastrutture o servizi destinati all'alloggio, in aggiunta alle azioni ammissibili di cui al paragrafo 1, il Fondo può anche finanziare azioni finalizzate a:

Emendamento

2. Nei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2013 e negli Stati membri ***che vi hanno aderito prima di tale data e che hanno*** carenze strutturali specifiche a livello di infrastrutture o servizi destinati all'alloggio, in aggiunta alle azioni ammissibili di cui al paragrafo 1, il Fondo può anche finanziare azioni ***cofinanziate*** finalizzate a:

Or. en

Emendamento 128

Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) creare, sviluppare e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;

Emendamento

a) creare, sviluppare, **gestire** e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;

Or. en

Emendamento 129
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

Emendamento

b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti ***nonché, in circostanze eccezionali, effettuare assunzioni per un determinato periodo di tempo***, onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

Or. en

Emendamento 130
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;

Emendamento

a) rafforzare le capacità degli Stati membri, ***anche in relazione al processo per l'individuazione precoce, la preparazione e la gestione delle crisi in materia di asilo stabilito dal regolamento (UE) n. [...../.....] [regolamento di Dublino]***, di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di

reinsediamento e ricollocazione;

Or. en

Emendamento 131
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) acquisire e/o potenziare
ulteriormente le attrezzature tecniche, i
dispositivi e le infrastrutture di sicurezza, i
relativi edifici e sistemi, soprattutto i
sistemi TIC e i loro componenti;*

Or. en

Emendamento 132
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione;

b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione, ***compresa l'assistenza linguistica;***

Or. en

Emendamento 133
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione

g) potenziare le infrastrutture e i servizi nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale.

Emendamento

g) potenziare le infrastrutture e i servizi **concernenti la migrazione e l'asilo** nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;

Or. en

Emendamento 134
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) istituire e sviluppare strategie per il reinsediamento e la ricollocazione, compresi l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione.

Or. en

Emendamento 135
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) creare condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.

Or. en

Emendamento 136
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Nell'intento di **agevolare la** migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Emendamento

Nell'intento di **sostenere le misure di competenza degli Stati membri nel campo della** migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Or. en

Emendamento 137
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

Emendamento

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego, **unitamente a organizzazioni non governative, incluse quelle attive a livello locale nel campo dell'immigrazione;**

Or. fr

Emendamento 138
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

Emendamento

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego, ***diffusi nei diversi paesi in modo coordinato e conformemente a un messaggio europeo comune***;

Or. en

Emendamento 139
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***valutazione*** delle competenze e qualifiche e maggiore trasparenza ed equipollenza delle competenze e qualifiche nei paesi di origine;

Emendamento

b) ***consulenza in merito al riconoscimento*** delle competenze e qualifiche e maggiore trasparenza ed equipollenza delle competenze e qualifiche nei paesi di origine;

Or. en

Emendamento 140
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione

d) organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua.

Emendamento

d) organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua, ***corsi di***

*preparazione al processo di integrazione
nonché misure di integrazione proposte
dagli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 141
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, ***compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.***

Emendamento

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.

Or. en

Motivazione

Ai fini della concisione, gli esempi dovrebbero essere rimossi dal momento che sono comunque contenuti nell'espressione "cittadini di paesi terzi e loro familiari".

Emendamento 142
Sylvie Guillaume
a nome del gruppo S&D
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Emendamento

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani, ***persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali*** e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Emendamento 143
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle

Emendamento

b) consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati

statistici sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

dettagliati e sistematici e delle *statistiche* sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

Or. fr

Emendamento 144
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) migliorare le capacità interculturali delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

Emendamento

c) migliorare le capacità ***logistiche e*** interculturali delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

Or. it

Emendamento 145
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) contribuire a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione ***dei cittadini di paesi terzi***, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e

Emendamento

e) contribuire a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione ***delle persone di cui all'articolo 4***, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e

religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza e/o tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale.

religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi **o apolidi** e/o tra queste comunità e la società di accoglienza e/o tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale.

Or. en

Emendamento 146
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

a) creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento;

Emendamento

a) creare e migliorare **e, in circostanze eccezionali, gestire** le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento;

Or. en

Emendamento 147
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera f

Testo della Commissione

f) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili **come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.**

Emendamento

f) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, la definizione di persone vulnerabili dovrebbe essere inclusa nel corrispondente articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 148
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Misure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene le azioni dirette alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a j), aventi in particolare una o più delle seguenti finalità:

- a) cooperare con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;*
- b) misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;*
- c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;*
- d) strutture e servizi nei paesi terzi che*

garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporaneo all'arrivo;

e) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. fr

Emendamento 149
Marco Scurria, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e c), sono applicabili a favore della stessa persona una volta sola.

Or. it

Emendamento 150
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) disposizioni relative alla logistica e ai viaggi;

Or. en

Emendamento 151
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione

c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;

Emendamento

c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche, ***incluse misure prima del rimpatrio***;

Or. en

Emendamento 152
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera e

Testo della Commissione

e) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili ***come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.***

Emendamento

e) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, la definizione di persone vulnerabili dovrebbe essere inclusa nel corrispondente articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 153
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

**Cooperazione pratica e misure di sviluppo
delle capacità**

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le azioni volte a:

- a) promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi;*
- b) promuovere la cooperazione fra i servizi di rimpatrio degli Stati membri e dei paesi terzi, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere tali attività di riammissione e reinserimento nel quadro degli accordi di riammissione;*
- c) rafforzare le capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie scambiando informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio, le migliori pratiche e le esperienze, e mettendo in comune le risorse degli Stati membri;*
- d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;*

e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

Or. fr

Motivazione

L'articolo riguarda il consolidamento delle misure di rimpatrio. L'emendamento è quindi in linea con gli emendamenti precedenti relativi a tale materia.

**Emendamento 154
Monika Hohlmeier**

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b**

Testo della Commissione

b) promuovere la cooperazione fra i servizi di rimpatrio degli Stati membri e dei paesi terzi, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere tali attività di riammissione e reinserimento nel quadro degli accordi di riammissione;

Emendamento

b) promuovere la cooperazione fra i servizi di rimpatrio degli Stati membri e dei paesi terzi, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere tali attività di riammissione e reinserimento, ***tra l'altro*** nel quadro degli accordi di riammissione;

Or. en

**Emendamento 155
Sylvie Guillaume**

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d**

Testo della Commissione

d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione ***dei*** dati e ***delle*** statistiche sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui

Emendamento

d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione ***di*** dati e statistiche ***dettagliati e sistematici*** sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e

rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

Or. fr

Emendamento 156
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. A titolo indicativo agli Stati membri è **assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR**, così **ripartito**:

Emendamento

1. A titolo indicativo agli Stati membri **sono assegnate le risorse destinate ai programmi nazionali**, così **ripartite**:

Or. fr

Emendamento 157
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma **forfettaria di 6 000** EUR per persona reinsediata.

Emendamento

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma **di 4 000** EUR per persona reinsediata **destinata alle attività di reinsediamento di cui all'articolo 7. L'attuazione effettiva delle attività è monitorata e valutata dall'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.**

Or. en

Emendamento 158
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

All'importo di cui al paragrafo 1 sono aggiunti 3 000 EUR per persona reinsediata in aggiunta alla precedente quota di reinsediamento dello Stato membro oppure nel caso di una persona reinsediata in uno Stato membro che non abbia già proceduto ad un reinsediamento finanziato dall'Unione.

Or. en

Emendamento 159
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a **10 000 EUR** per persona *rimpatriata* secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.

2. La somma di cui al paragrafo 1 è **inoltre** portata a **3 000 EUR** per persona *reinsediata* secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 160
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri che si impegnano sul lungo termine ottengono importi e sostegno aggiuntivi per ogni persona reinsediata, al fine di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi del programma di reinsediamento dell'Unione, ossia conseguire almeno 20 000 reinsediamenti all'anno fino al 2020 e stabilire buone prassi e norme comuni per l'integrazione dei rifugiati. Tali Stati membri lavorano a stretto contatto con l'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al fine di istituire, migliorare su base regolare e rivedere gli orientamenti relativi a tali obiettivi qualitativi e quantitativi.

Or. en

Emendamento 161
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:

Emendamento

4. I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati, **inclusi i loro familiari**, sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 162
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma *forfettaria* di cui al paragrafo 2:

Emendamento

4. I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma di cui al paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 163
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Emendamento 164
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– sopravvissuti alla violenza e alle torture.

Or. en

Emendamento 165
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai **paragrafi 1 e 2**.

Emendamento

8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai **paragrafi 1, 2 e 3 bis**.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del par. 3 bis è un riferimento all'emendamento 12 (art. 17, par. 3 bis nuovo) di Rui Tavares.

Emendamento 166
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Emendamento

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro, ***inclusi i familiari***.

Or. en

Emendamento 167
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, **quando giudicato opportuno**, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Emendamento

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 168
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma **forfettaria di 6 000 EUR** per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Emendamento

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma di **4 000 EUR** per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 169
soppresso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) consolidare il sistema europeo comune

Emendamento

a) consolidare il sistema europeo comune

di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo;

di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo, ***in particolare al fine di garantire l'attuazione e il rispetto del principio di "non respingimento" e della convenzione di Ginevra del 1951;***

Or. fr

Emendamento 170
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) stabilire e sviluppare strategie di integrazione ***a livello locale/regionale che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale***, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati effettivi tra tutte le parti interessate;

Emendamento

c) stabilire e sviluppare strategie di integrazione, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati effettivi tra tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 171
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e di rimpatrio;

Emendamento

a) promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi ***o apolidi***, e di rimpatrio;

Emendamento 172
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Emendamento

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi ***sulla base dell'approccio globale in materia di migrazione***, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Emendamento 173
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità *e* dei programmi di protezione regionale.

Emendamento

f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità, dei programmi di protezione regionale ***e di un accesso sicuro al sistema di asilo dell'Unione***.

Emendamento 174
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le azioni dell'Unione sono attuate mediante una gestione centralizzata indiretta da parte delle agenzie dell'Unione attive nel settore degli affari interni, la Commissione garantisce una ripartizione giusta, equa e trasparente dei finanziamenti tra le varie agenzie. Tali azioni sono attuate nel quadro delle missioni di dette agenzie, in aggiunta ai loro programmi di lavoro.

Or. fr

Emendamento 175
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;

a) fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali, ***in particolare quelli specializzati nel settore dell'asilo e dell'immigrazione;***

Or. fr

Emendamento 176
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b).

Emendamento

c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b), ***a condizione che non siano classificate come confidenziali dagli Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 177
soppresso**

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b).

Emendamento

c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b), ***di concerto con la società civile e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'immigrazione e dell'asilo.***

Or. fr

**Emendamento 178
soppresso**

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La rete europea sulle migrazioni, l'EASO ***e Frontex*** provvedono alla coerenza e al coordinamento delle loro attività rispettive.

Emendamento

4. La rete europea sulle migrazioni ***e*** l'EASO provvedono alla coerenza e al coordinamento delle loro attività rispettive.

Or. fr

Emendamento 179
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da *esperti* degli Stati membri, *dal* Parlamento europeo *e* altre strutture competenti;

Emendamento

b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da *rappresentanti* degli Stati membri, *deputati al* Parlamento europeo *ed esperti di* altre strutture competenti;

Or. en

Emendamento 180
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) altre strutture competenti a livello nazionale e dell'Unione in materia di migrazione e asilo.

Emendamento

d) altre strutture competenti a livello nazionale e dell'Unione in materia di migrazione e asilo, *in particolare le organizzazioni non governative.*

Or. fr

Emendamento 181
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo contribuisce, nel limite del **5%** dell'importo totale assegnato a quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal

Emendamento

2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo contribuisce, nel limite del **7%** dell'importo totale assegnato a quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal

programma nazionale in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

programma nazionale in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 182
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 183
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima un parere, l'atto di esecuzione non è emanato.

Or. en

Emendamento 184
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) Istituzione di un'unità di reinsediamento nell'ambito dell'EASO, dotata di personale adeguato incaricato di coordinare tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri; condurre missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri; fornire assistenza durante lo svolgimento di colloqui, controlli medici e di sicurezza; raccogliere le competenze; consentire la raccolta e la condivisione di informazioni; stabilire stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali; svolgere un ruolo importante nel controllo e nella valutazione dell'efficacia e della qualità dei programmi; promuovere la sensibilizzazione e garantire una rete su scala europea e lo scambio di buone prassi tra le parti interessate al reinsediamento, inclusi partenariati tra organizzazioni internazionali, autorità pubbliche e società civile.

Or. en

Emendamento 185
Rui Tavares, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) Dare la possibilità alle autorità locali ed ai partner locali degli Stati membri di chiedere un sostegno

finanziario a titolo del fondo, nel contesto di programmi di integrazione locale, che includa sostegno all'arrivo, follow-up al momento degli arrivi, strutture di pianificazione e coordinamento e attività intese a informare e promuovere il reinsediamento presso le comunità che accoglieranno i rifugiati reinsediati.

Or. en

Emendamento 186
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**6 bis) Rifugiati siriani in Turchia,
Giordania e Libano**

Or. it